




Comune di Castelforte

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE
"Città per la pace"
Provincia di Latina



Regolamento Comunale

SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

**Approvato con delibera del consiglio comunale n. 49 del
30/06/1995**

DISPOSIZIONI GENERALI SOMMARIO

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art.1 Disposizioni generali
- Art.2 Classificazione del Comune
- Art.3 Occupazioni perman. e tempor.
- Art.4 Proced.rich. rilascio concess.
- Art.5 Prescrizioni per le occupazioni
- Art.6 Revoca di conc.o autorizz.
- Art.7 Rinnovo della concessione
- Art.8 Graduazione della tassa
- Art.9 Occupazioni abusive- rimozione
- Art.10 Denuncia e versam.tassa
- Art.11 Passi carrabili
- Art.12 Autor.per trasporto pubb.
- Art.13 Occupazione con cavi
- Art.14 Distributori carburante
- Art.15 Apparecchi automatici
- Art.16 Occupazione temporanea
- Art.17 Concess.autorizz.temp.
- Art.18 Occup.tempor.discipl.e tariffe
- Art.19 Misurazione area occupata
- Art.20 Sanzioni
- Art.21 Accertam.rimb.
- Art.22 Esenzioni
- Art.23 Gestione del Servizio
- Art.24 Funzionario responsabile
- Art.25 Contenzioso
- Art.26 Entrata in vigore

ARTICOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei termini e nei modi di legge.

ARTICOLO 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 43 del D.Lgs 507/93 in base alla popolazione esistente al 31.12.92 quale risulta dai dati pervenuti dall'ISTAT che e' di n. _____ abitanti, questo Comune appartiene alla classe quinta.

ARTICOLO 3 OCCUPAZIONI PERMANENTI TEMPORANEE

Le occupazioni si dividono in due categorie permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

ARTICOLO 4 RICHIESTA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1)Le concessioni di occupazioni di cui al presente regolamento sono subordinate alla osservanza delle norme qui contenute, delle norme e regolamento di polizia locale, di igiene, di edilizia e del codice della strada.

Esse sono sempre revocabili.

2)Le occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3)Chiunque intende occupare in via permanente o temporanea il suolo pubblico soprassuolo o sottosuolo di una pubblica area, o di area privata soggetta a servitù pubblica deve farne richiesta in carta legale al Sindaco, specificando il tipo di occupazione, la durata per la quale intende usufruirne e, se richiesto dalle norme e regolamenti di polizia urbanistica, alle gare progetto dell'opera in triplice copia contenente la dichiarazione di sottomettersi alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e di assumere l'obbligo del pagamento della relativa tassa.

La richiesta dopo essere stata sottoposta al parere dei competenti uffici comunali sarà esaminata, ove occorre con il prospetto ed il

4)Può essere consentita la voltura a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione.

5)In caso di presentazione di più domande per la stessa area a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come la richiesta di titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce.

6) L'atto di concessione all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi, a sua cura e responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di PS, edilizia, ecc.) e che a richiesta dovrà esibire.

7) In particolare, qualora richiesto dal tipo di occupazione, l'Amministrazione potrà prevedere appositi canoni, cauzioni nonché disciplinari ai sensi o modi di legge.

8) In tutti i casi esse vengono accordate a termini per la durata massima di anni 5 (cinque).

ARTICOLO 5 PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato. di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà d'imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

ARTICOLO 6 REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI (art.41 D.Lgs.507/93)

1) La revoca di concessioni o autorizzazioni concernente l'utilizzazione del Suolo pubblico e' sempre possibile, e da' diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, riferita all'eventuale periodo non usufruito.

2) Il Comune ha la facoltà di revocare le accordate concessioni quando le occupazioni arrechino disturbo alla circolazione dei veicoli o danni a terzi o per motivi di ordine pubblico.

3) In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi:

- a) quando il concessionario ed i suoi dipendenti tengono contegno offensivo alla decenza o arrechino disturbo alla Pubblica quiete;
- b) quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio lui assegnato senza le autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- c) quando il concessionario danneggi l'area avuta in assegnazione;

d) per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli comunali di polizia, igiene ed edilizia.

4)il mancato pagamento della tassa dovuta per qualunque tipo di occupazione comporta oltre l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, la revoca immediata della concessione o autorizzazione; nel caso di occupazione di aree adibite a pubblico mercato, da parte di utenti che non abbiano ottenuto regolare atto autorizzativo, il mancato pagamento comporterà l'immediato allontanamento dallo stesso.

5)Comporta altresì, la revoca della concessione o autorizzazione il mancato rispetto o adeguamento alle norme previste dai regolamenti comunali di igiene, polizia municipale, urbanistica normativa di Legge.

ARTICOLO 7 RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 60 giorni prima della scadenza.

ARTICOLO 8 GRADUAZIONE DELLA TASSA. CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

La tassa e' graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art.12 sono classificate come segue:

- Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^a categoria:
Piazza V.Emanuele, Piazza Municipio, Via Roma, Via S.Martino, Via A.Fusco (dal bivio di Via Ponte ad imbocco di Via Marconi).

- Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^a categoria:
Via Risorgimento, Via A-Fusco (da Via Ponte al Villaggio UNRRA), Via G.Garibaldi, Via Penci, Via A.De Gasperi, Piazza Operai, Via Marconi, Via Pozzillo, Via Oberdan, Via Mattei, Salita Seggio, Via Annunziata, Via A.Diaz, Via Capanna, Piazza C.Petronio, Via Delle Terme (fino allo stabilimento "Alba").

- Strade, spazi ed aree pubbliche di 3^a categoria
Rimanenti spazi e strade dell'intero territorio comunale.

ARTICOLO 9 OCCUPAZIONI ABUSIVE - RIMOZIONE DEI MATERIALI

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

ARTICOLO 10 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA (art.50 D.Lgs.507/93)

- 1) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art.2 del presente regolamento, devono presentare apposita denuncia entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli all'uopo predisposti dagli uffici comunali competenti; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivo dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
- 2) L'obbligo della denuncia, nei modi e termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quella di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale all'uopo predisposto.
- 3) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione è superiore a cinquecento lire o per eccesso se superiore.
- 4) Per le occupazioni di cui all'art.14 del presente regolamento il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- 5) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 3 del presente articolo, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto

dell'Amministrazione comunale, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

- 6) Sono comunque , escluse dall'obbligo della denuncia e dalla compilazione del previsto modello di versamento, di cui al comma 3 del presente articolo - le occupazioni poste in essere in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.
- 7) La tassa, se d'importo superiore a lire 500.000 può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo.
- 8) Per le occupazioni che si realizzano nel corso dell'anno e' consentita la rateazione alle scadenze ancora utili alla data di inizio dell'occupazione stessa, mentre per quelle che si realizzano successivamente alla data del 31 luglio, è consentita la rateazione in due rate di uguale importo, scadenti rispettivamente nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre, ovvero nel mese di cessazione dell'occupazione se la scadenza e' anteriore alla data del 31 dicembre.

ARTICOLO 11
PASSI CARRABILI
(Art.44, D.Lgs. 507/93)

- 1) Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
- 2) La tassa e' commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità dei marciapiedi o del manufatto.
- 3) Per la loro oggettiva funzionalità e specificità, si considerano assimilati ai passi carrabili - e, come tali, soggetti a tassazione - quei passi che presentano l'ingresso arretrato rispetto al filo della pubblica area di circolazione, o prospiciente aree private gravate da servitù pubblica, considerano ai fini della tassazione la misura risultante dall'apertura del passo medesimo moltiplicato per metri 1, ancor ché la profondità stessa risultasse superiore a metri 1.
- 4) Per i passi carrai costruiti direttamente dal comune la tassa va determinata, con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite e' calcolata in ragione del 10 per cento.
- 5) La tassa non e' dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
- 6) Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, l'ufficio comunale competente può rilasciare un

apposito cartello segnaletico, di divieto di sosta per l'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzo di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ridotta al 50%.

- 7) Per i passi carrai costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli o parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta al 10%.
- 8) Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa è ridotta al 30%.
- 9) La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al comune. La messa in pristino dell'assetto stradale sarà effettuata a spese del richiedente.

ARTICOLO 12
AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO
(ART.44,COMMA12, d.LGS. 507/93)

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

ARTICOLO 13
OCCUPAZIONI CON CAVI E IMPIANTI IN GENERE CRITERI E DETERMINAZIONE
DELLA TASSA
(ART.46,d.Lgs. 507/93)

- 1) La tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, seggiovie e funivie è determinato forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio con tariffa di cui all'allegato a) del presente regolamento.

ARTICOLO 14
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI DETERMINAZIONE
DELLA TASSA
(ART.48, D.Lgs. 507/93)

- 1) Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti dei relativi serbatoi sotterranei, e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annua di cui all'allegato a) del presente regolamento.

- 2) La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacità la tariffa aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- 3) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra di loro, tassa nella misura stabilita dall'allegato a) del presente regolamento, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazioni di mille degli altri serbatoi.
- 4) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa e' applicata autonomamente per ciascuno di essi.
- 5) La tassa di cui al presente articolo e' dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei non che per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiatura ausiliare, funzionari o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati sono soggetti alla tassa di occupazione cui all'art.7 del presente regolamento.

ARTICOLO 15

APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA (art.48, D.Lgs.507/93)

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico e' dovuta una tassa annua nella misura indicata all'allegato a) del presente regolamento.

ARTICOLO 16

OCCUPAZIONE TEMPORANEE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA (art.45,D.Lgs.507/93)

- 1) Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa;
 - a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per effettuazione di lavori stradali sotterranei compreso il deposito di materiali;
 - b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;
 - c) tende solari (per il periodo di esposizione), esposizione di merci sulla pubblica via, su marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
 - d) parchi divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;

- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampade, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, o attività artigianali od industriali;
- f) impianti porta insegne reclame e simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari;
- g) autovetture da piazza che stazionino nelle aree a ciò destinata dall'Amministrazione comunale;
- h) mercanzie materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

ARTICOLO 17

CONCESSIONI - AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA IN GENERE

- 1) Per ottenere la concessione/autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio si osservano le modalità di cui all'art. n. 1 del presente regolamento.
- 2) In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio di vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci dei materiali dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere.
- 3) E' riservata al giudizio dell'Amministrazione comunale la facoltà di concedere o meno l'occupazione del suolo pubblico in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica.
- 4) Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozianti per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio.
- 5) La concessione si intende ad ogni effetto precaria come tale sempre revocabile; ne e' vietata la subconcessione.

ARTICOLO 18

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DISCIPLINA E TARIFFE (Art.45, D.Lgs. 507/93)

- 1) Per le occupazioni temporanee la tassa e' commisurata alla superficie occupata ed e' graduata, nell'ambito delle categorie previste all'art.7 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime; in ogni caso per le occupazioni di durata non inferiori ai 15 giorni la tariffa è ridotta nella misura del 30%.
- 2) La tassa si applica, a giorno, a metro quadrato, o metro lineare, in relazione alle fasce orarie di occupazione, in base alle tariffe indicate nell'allegato a) del presente regolamento.
- 3) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta del 30%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate la tassa determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente .sporgente dai banchi o dalle aree medesime. Alle occupazioni con tende e simili, non

si applica la riduzione di cui al successivo comma 11 del presente articolo essendo la fattispecie agevolata già espressamente disciplinata dalla legge.

- 4) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo aumentata del 25%, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.(art. 45, comma 4)
- 5) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'80% e le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 24% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq. del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
- 6) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive, la tariffa ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'80%.
- 7) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta del 50%.In tal caso il contribuente sottoscrive un documento quietanza a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione, in unica soluzione se l'importo non è superiore a lire 500.000, o in quattro rate, senza interessi, se è superiore a detto importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo.
- 8) Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate con aree a ciò destinate la tariffa è stabilita come indicato all'art.45 del D.Lgs 507/93.
- 9) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, o da produttori agricoli che vendono direttamente loro prodotti, la tariffa è ridotta del 50%.
- 10) Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta alla metà.
- 11) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50%.

ARTICOLO 19

MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA - CRITERI.

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ARTICOLO 20
SANZIONI
(Art.53, D.Lgs. 507/93)

- 1) Per l'omessa.. tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- 2) Per l'omesso, tardivo o parziale versamento e' dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- 3) Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuato nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art.11 del presente regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.
- 4) Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

ARTICOLO 21
ACCERTAMENTI RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVE
(Art.51, D.Lgs. 507/93)

Per gli accertamenti, i rimborsi e le riscossioni coattive si fa espresso richiamo alle procedure indicate dall'art.51 del D.Lgs. 15.11.93 n.507.

ARTICOLO 22
ESENZIONI

- 1) Sono esenti dalla tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province; comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto Pubblico di linea in Concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad,esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

ARTICOLO 23

GESTIONE DEL SERVIZIO (Art.52, D.Lgs. 507/93)

1) Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa potrà essere gestito come previsto dall'art.25 del D.Lgs. 507/93:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze così come previsto dall'art.323 del citato D.Lgs.507/93.

2) Per quanto riguarda le modalità di affidamento in concessione si rimanda espressamente alle norme stabilite dagli artt. 25,26,27 e 28 del D.Lgs 15.11.93 n.507.

ARTICOLO 24

FUNZIONARIO RESPONSABILE (Art.54, D.Lgs. 507/93)

- 1) L'Amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario al quale sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo, comunque della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono.

- 2) L'Amministrazione comunale comunica alla direzione centrale per la fiscalità, locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.
- 3) Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario.

ARTICOLO 25

CONTENZIOSO

1 Contro gli atti di accertamento e' ammesso ricorso:

- a) alla Direzione Regionale delle entrate, sezione staccata della Provincia competente, sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
- b) alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31.12.92, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della Legge 30.12.91, n. 413".

ARTICOLO 26

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art.46, Legge 8.6.90 n. 142, e' pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

C O M U N E D I C A S T E L F O R T E C L A S S E 5

**TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER
L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.**

**DECRETO LEGISLATIVO 15.11.93,N.507 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
ED INTEGRAZIONI**

Titoli e Tipologie	Classe I	Classe II	Classe III
OCCUPAZIONI PERMANENTI (ART.44)			
Tariffe riferite ad ogni anno solare e ad ogni metro quadrato o metro lineare di occupazione			
-Occupazione del suolo comunale	€ 17,55	€ 15,80	€ 12,29
-Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico -Riduzione del 50%	€ 8,77	€ 7,02	€ 6,14
-Occupazione con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico-Riduz.del 30%.....	€ 5,26	€ 3,68	€ 4,21
-Passi Carrabili rid.del 50%	€ 8,77	€ 7,02	€ 6,14
-Accessi Carrabili a filo muniti di cartello segnaletico per divieto di sosta-Superf.tassabile massima mq.10 -Rid.rid.del 50%	€ 4,38	€ 3,51	€ 3,07
-Passi carrabili costruiti dal Comune e di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti allo stesso legati da vincoli di parentela, affinità o qualsiasi altro rapporto - Riduz.al 10%	€ 0,87	€ 0,70	€ 0,61
-Passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione carburanti - Riduz.al 30%	€ 2,63	€ 2,10	€ 1,84

OCCUPAZIONI TEMPORANEE (ART.45)	CLASSE I	II	III
Tariffe giornaliere e orarie			
-Occupazione del suolo comunale:			
a giorno per mq	€ 1,03	€ 0,82	€ 0,72
ad ora per mq	€ 0,04	€ 0,03	€ 0,02
-Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale			

-Rid. del 50%:				
	a giorno per mq.	€ 0,51	€ 0,41	€ 0,36
	ad ora per mq.	€ 0,02	€ 0,01	€ 0,01
-Occupazioni con tende e simili				
-Rid 30%				
	a giorno per mq.	€ 0,30	€ 0,24	€ 0,21
	ad ora per mq.	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,008
-Occupaz. del suolo com.le realiz- zate da venditori ambulanti, pub- blici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Rid.del 50%- comp.Rid. 30% per occ.non inf. gg.15-				
	a giorno per mq.	€ 0,36	€ 0,28	€ 0,25
	ad ora per mq.	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,01
- Occupaz.I suolo com.le effet- tuate in occasione di fiere e fe- steggiamenti con esclusione di queste realizzate con installazio.- ne di attrazioni, giochi e diverti- menti dello spettacolo viaggiante. Aumento del 25%:				
	a giorno per mq.	€ 1,29	€ 1,03	€ 0,90
	ad ora per mq.	€ 0,05	€ 0,04	€ 0,03
-Occupaz. con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;superfici calcolate in ragione del 50% fino mq.100, del 25% per la parte ecc.i mq.100 e fino a mq. 1.000, del 10% per la parte eccedente i mq.1000. Rid. dell'80%:				
	a giorno per mq.	€ 0,20	€ 0,16	€ 0,14
	ad ora per mq.	€ 0,088	€ 0,006	€ 0,006
-Occupaz. temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si veri- ficano con carattere ricorrente. La riscossione è effettuata mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%, (compresa la riduzione del 30% prevista per le occupazioni di durata non inferiore a 15 gg) :				
	a giorno per mq.	€ 0,36	€ 0,28	€ 0,25
	ad ora per mq.	€ 0,01	€ 0,011	€ 0,10

- Occupaz. con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal comune. Riduz. del 30%:

a giorno per mq.	€ 0,82	€0.58	€0.51
a ora per mq.	€ 0,03	€0.02	€0.02

-Occupaz. realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia.Riduz.del 50%:

a giorno per mq.	€ 0,51	€ 0,41	€ 0,36
ad ora per mq.	€ 0,02	€ 0,01	€ 0,01

-Occupaz. realizzate in occasione di manifestazione politiche, culturali o sportive.Riduz. dell'80%:

a giorno per mq.	€ 0,20	€ 0,16	€ 0,14
ad ora per mq.	€ 0,088	€ 0,006	€ 0,006

OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

-Occupazione con cavi,condutture, impianti in genere..... per Km lineare o frazione

€ 129,11

-Occupazione con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi

€ 25,82

-Occupazione con seggiovie o funivie

a) fino a Km 5	€ 51,64
b) per ogni Km o frazione sup. a Km 5	€ 10,32

-OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

-Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per durata non superiore a 30 gg.

a) fino e Km 1	€ 5,16
b) superiori a Km 1	€ 7,74

-Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per durata fino a 90 gg.

a) fino a Km 1	€ 6,71
b) superiore a Km 1	€ 10,07

-Occupazioni del sottosuolo e del

soprassuolo per durata superiore a 90 gg. e fino a 180 gg.

- | | |
|---------------------|---------|
| a) fino a Km 1 | € 7,74 |
| b) superiori a Km 1 | € 11,62 |

-Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per durata superiore a 180 gg.

- | | |
|---------------------|---------|
| a) fino a Km 1 | € 10,32 |
| b) superiori a Km 1 | € 15,49 |

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

-Per un solo serbatoio di capacità non superiore a Lt 3.000

TASSA ANNUALE:

- | | |
|---------------------------------|---------|
| a) centro abitato | € 30,88 |
| b) zona limitrofa | € 25,82 |
| c) sobborghi e zone periferiche | € 15,49 |
| d) frazioni | € 5,16 |

Se il serbatoio e' di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 ogni 1.000 Lt o fraz. di 1.000 Lt

DISTRIBUTORI DI TABACCHI

-Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo com.le

TASSA ANNUALE:

- | | |
|---|---------|
| a) centro abitato | € 10,32 |
| b) zona limitrofa | € 7,74 |
| c) frazioni, sobborghi e zone periferiche | € 5,16 |

Approvato con deliberazione del C.C. n.49 in data 30/6/95